

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com scaramellastefania@libero.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

della signora **Alessia BARILOTTI**, nata a Roma il 31 maggio 1979 C.F.: BRLSS79E71H501U ed ivi residente alla Via Principe Eugenio, 106, rappresentata e difesa, ai fini del presente ricorso, dagli Avv.ti Michele Mirante (C.F.; MRNMHL76S12L182 michelemirante@ordineavvocatiroma.org telefax 06.45.44.05.27) e Stefania Scaramella (C.F. SCR SFN 53E44 H501U stefaniascaramella@ordineavvocatiroma.org telefax 06.45.44.05.27), ed elettivamente domiciliata, in virtù di procura allegata al presente atto, in Roma 00195 alla Piazza dei Martiri di Belfiore, 4, presso lo studio dei suddetti avvocati procuratori;

- Ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE, già Comune di Roma, C.F. 02438750586, nella persona del sindaco o rapp.te pro tempore, con sede in Roma (RM) alla Piazza del Campidoglio, n. 1, indirizzo P.E.C.: protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it e domiciliata presso l'avvocatura Capitolina protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it;

- resistente -

e nei confronti di

della signora **Maria Letizia FALSO**, nata a Formia (LT) il 2 luglio 1991 C.F.: FLSMLT91L42D708P e residente a Roma 00139 alla Via Passo del Turchino n.34; (posizione graduatoria finale 987);

- Controinteressato -

e della signora **Laura BERARDI**, nata a Bracciano (RM) il 5 agosto 1982 C.F.: BRRLRA82M45B114H e residente a Roma alla Via Ludovico Altieri, 11; (posizione graduatoria finale 783);

- Controinteressato -

-

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- a) Della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1) adottata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la *“procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all’esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale”*
- Dell’allegato A annesso alla suddetta determina (doc. 2), denominato *graduatoria finale* e dell’allegato B, annesso alla suddetta determina (doc. 3) denominato *elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato*, **nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 1970 con punti 11,67500 anziché nella posizione 558 con punti 14,67500** e, specificatamente, nella misura in cui l’ odierna ricorrente, in violazione dell’art. 3 del Bando (doc. 4) relativo alla *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 03 agosto 2018 (doc. 5), **non è vista attribuire nella graduatoria finale allegato A (doc. 2) e nell’allegato B (doc. 3) il punteggio di tre punti in base ai titoli professionali e di servizio, relativo all’ ”inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti”**.
- b) di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi;

* * *

- La ricorrente, sig.re **Alessia BARILOTTI**, come in epigrafe generalizzata, è dipendente di Roma Capitale in qualità di educatrice supplente di asilo nido con contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2010 (doc. 6);
- l'odierna ricorrente, pertanto, al momento della presentazione della domanda e fin da otto anni prima, ossia dal 2010, era necessariamente inserita in una graduatoria, già utilizzata da Roma Capitale, per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore supplente di asilo nido, poiché, in base all'art. 31 del Regolamento Asili Nido, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996 (doc. 7), presupposto necessario, per prestare servizio di educatrice supplente di asilo nido, (che la ricorrente ha effettivamente prestato dal 2010 (doc. 6), era, proprio quello di far parte di una graduatoria generale da cui derivano le graduatorie su base circoscrizionale, ora municipale;
- l'art. 31 suddetto del Regolamento Asili Nido, infatti, denominato supplenze, si riferisce alla graduatoria del personale supplente in quasi tutti i commi a riprova che la ricorrente, essendo educatrice supplente fin dal 2010, necessariamente sarebbe dovuta essere inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale.
- A titolo esemplificativo e probatorio si deposita un contratto a termine della ricorrenti del 2 luglio 2018 (doc. 8), concluso appena prima del bando *de quo* pubblicato il 3 agosto 2018, da cui si evince che la ricorrente era *"inserita"*, per poter essere assunta a termine in qualità di supplente educatore di asilo nido, *nelle graduatorie costituite da Roma Capitale per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato"*.
- il necessario inserimento in una graduatoria delle educatrici supplenti è stato confermato anche dal successivo regolamento approvato dalla Giunta Capitolina il 1 marzo 2019, che si deposita (doc. 9), *"Concernente le modalità e criteri per la gestione delle graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale"* che disapplica il precedente Regolamento Asili Nido e da cui si evince all'art. 1 che l'inserimento *"nelle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale, così come costituite, in base alla procedura selettiva esperita dal Dipartimento Risorse Umane... offriranno all'Amministrazione Capitolina l'opportunità di stipulare contratti secondo necessità, nel rispetto dell'ordine di classificazione anche ai fini di eventuali futuri percorsi di stabilizzazione"*.

- l'odierna ricorrente, partecipava alla procedura selettiva pubblica suddetta presentando, nel termine di legge, la relativa domanda di cui al protocollo GB-2018-71474 in data 30 agosto 2018 (doc. 10) finalizzata, essendo già educatrice supplente a tempo determinato, al conseguimento di un contratto a tempo indeterminato, con cui dichiarava, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, di essere inserita nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di asilo nido, come da provvedimento n° 314 del 11 febbraio 2010, ed in cui dichiarava di aver prestato effettivo servizio con contratti a termine;

- quanto alle modalità di compilazione della domanda la ricorrente si avvaleva delle informazioni risultanti sul sito internet dell'amministrazione resistente (doc. 11) <https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC167394>, in base alle quali (pag. 3) *“quanto al campo relativo al titolo professionale riguardante l'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale... veniva riportato l'elenco delle determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l'approvazione delle graduatorie relative alle due procedure selettive bandite in data 6 giugno 2017”* e, nella misura in cui non si era inserite nelle suddette e più recenti graduatorie, di quarta fascia (anni 2017 2018), come nel caso della odierna ricorrente, essendo inserita in una graduatoria fin dal 2010, si consigliava (pag. 6) per reperire *“informazioni circa i dati relativi alle Determinazioni Dirigenziali riguardanti l'inserimento in altre graduatorie di Roma Capitale ed il numero dei giorni di servizio prestato, di contattare i Municipi presso i quali il servizio è stato reso od il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici”*.

- la ricorrente, pertanto, contattava l'amministrazione che le comunicava, prestando servizio dal 2010, di essere inserita nella graduatoria di cui al provvedimento n° 314 del 11 febbraio 2010, determina che provvedeva a dichiarare nella domanda.

- Successivamente, sulla base della sola valutazione dei titoli di cultura e di servizio, (e non quindi sulla prova d'esame scritta), veniva adottata dalla Commissione Esaminatrice una graduatoria provvisoria nel 2018, in base alla quale la ricorrente veniva collocata in graduatoria in posizione 257 e le veniva attribuito un punteggio complessivo di **6,875** (doc. 12);

- Il suddetto punteggio era derivante dalla somma dei titoli professionali e di servizio in base all'art. 3 del bando, in base al quale alla ricorrente **Barilotti** venivano assegnati

a) **3 punti**, come previsto dall'art. 3 del bando, per essere inserita in una graduatoria già utilizzata (e quindi già esistente) da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido;

b) **2,875 punti**, come previsto dall'art. 3 del bando, per il servizio già prestato dalla ricorrente alle dipendenze di Roma Capitale, in qualità di educatrice supplente, nella misura di 0.50 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative. Computato dalla commissione dividendo i giorni lavorativi già prestati, alla data della domanda, come supplente pari a 1035 diviso 180 e moltiplicato per 0,50 punti per ciascun anno e quindi in base all'operazione $1.035 \div 180$ (un anno lavorativo) per 0,50 uguale 2,875 ($1035 : 180 \times 0,50 = 2,875$).

c) **1 punto** in base ad altri articoli del bando

- e le veniva assegnato un punteggio complessivo, come suddetto, pari a **6,875** ($3+2,875+1=6,875$);

- Successivamente la ricorrente sosteneva la prova d'esame scritta, in base all'art. 4 del bando, ed otteneva il punteggio pari a **8,8 punti** (doc. 13).

- tale punteggio della prova d'esame scritta di 8,8 punti, essendo superiore a 7, in conformità dell'art. 5 comma 4 del bando ed in base all'allegato B (doc. 3) della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1), determinava, e tuttora determina l'accesso e quindi l'idoneità della ricorrente ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e quindi l'accesso della ricorrente alla stabilizzazione del rapporto di lavoro (di cui nel prosieguo se ne parlerà in relazione al *periculum in mora* ai fini della tutela cautelare).

- Il punteggio della ricorrente **Barilotti**, pertanto, comprensivo dei titoli di servizio pari a 6,875 e del punteggio per la prova scritta pari a 8,8 sarebbe dovuto essere complessivamente pari alla somma di **15,67500**.

- All'esito dei lavori della Commissione Esaminatrice, con provvedimento 2247 del 18/12/2020 prot.GB/112380/2020, veniva adottata la graduatoria di merito pubblicata all'Albo Pretorio Capitolino in data 18/12/2020 e notiziata nella G.U. IV serie speciale – Concorsi ed Esami – del 5/1/2021 (doc. 14).

- In base alla suddetta graduatoria la ricorrente veniva collocata in posizione 3480 e le venivano assegnati in totale 8,8 punti e quindi solo il punteggio della prova scritta ex art. 4 del bando, **anziché il punteggio complessivo 14,675,00** (2,875+3+8,8) punti, non spettando alla ricorrente l'ulteriore punto assegnato dalla commissione nella graduatoria provvisoria del 2018.
- La ricorrente, pertanto, presentava, come previsto dal bando ex art. 3 ultima parte, a mezzo pec, che ci si riserva di depositare, un'istanza di riesame del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, chiedendo che le fosse attribuito anche il punteggio di **2,875** punti, come previsto dall'art. 3 del bando, per il servizio già prestato dalla ricorrente alle dipendenze di Roma Capitale in qualità di educatrice supplente, nella misura di 0.50 punti per ogni anno di esperienza professionale e quindi per ogni 180 giorni, ed il punteggio di **3,00** punti come previsto dall'art. 3 del bando per l'inserimento della medesima in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale. E quindi che le fosse attribuito un punteggio complessivo, lo si ripete, di **14,675,00** comprensivo anche della prova scritta e quindi del punteggio pari a 8,8 (2,875+3+8,8).
- Con Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/17/2021 del 12 gennaio 2021 e numero protocollo GB/2948/2021 di pari data, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nella persona del Direttore dott.ssa Lucia Roncaccia, stante l'elevato numero di istanze di riesame, presentate da n° 1800 candidati su un totale di n° 4494 candidati, sospendeva l'efficacia della suddetta graduatoria e quindi della Determinazione Dirigenziale n° 2247 del 18/12/2020, non oltre il 30 aprile 2021 (doc. 15);
- Successivamente con Determinazione Dirigenziale, numero repertorio GB/656/2021 del 28 aprile 2021 numero protocollo GB/30419/2021, di pari data, la sospensione della graduatoria suddetta veniva prorogata fino al 30 giugno 2021 (doc. 16);
- All'esito del riesame di tutte le istanze da parte della Commissione Esaminatrice, con la Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1), oggetto di impugnazione del presente giudizio, veniva approvata la graduatoria finale, come da allegato A (doc. 2), nonché la graduatoria degli idonei alla stabilizzazione, come da Allegato B (doc. 3), che anch'esse si impugnano, con cui l'odierna ricorrente, Alessia Barilotti, in violazione dell'art. 3 del Bando (doc. 3), in riforma della graduatoria revisionata del 18 dicembre 2020, si

vedeva definitivamente assegnare un punteggio totale pari a 11,67500 anziché, come dovuto, pari a 14,67500;

- La Commissione Esaminatrice, a seguito dell'istanza di revisione prodotta dalla ricorrente, mentre andava ad attribuirle, il punteggio di 2,875 punti, nella graduatoria precedente negato, ingiustificatamente ed in violazione di legge, continuava a non attribuirle il punteggio di tre punti dovuti all'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido, in spregio all'art. 3 del bando;

- Alla ricorrente, pertanto, non potendo richiedere un ulteriore riesame sulla mancata attribuzione dei tre punti poiché, come da avviso di Roma Capitale dell'8 luglio 2021 (doc. 18), "*..... non sarà possibile presentare e prendere in considerazione ulteriori istanze di riesame, ferma restando la possibilità di ricorrere alla competente autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge*", non rimaneva che introdurre il presente giudizio con cui impugnava ed impugna la graduatoria finale del 5 luglio 2021, con gli annessi allegati A e B, che si ritiene illegittima e lesiva dei diritti e degli interessi della signora Alessia Barilotti, e, pertanto deve essere annullata nella parte in cui non le attribuisce i suddetti tre punti e/o per i seguenti motivi di

DIRITTO

a) **Violazione, falsa e/o erronea applicazione dell'art. 3 del bando nella misura in cui non vengono attribuiti alla ricorrente i 3 punti per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del bando commi 2, 3 e 4 ed ultimo comma. Violazione dell'art. 97 della Cost. e della L. 241 del 1990 dell'art. 3 e dell'art. 6 lett. b..**

Violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 43, 46 e 47, 71, commi 2 e 3 e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Eccesso di potere. Erroneità e difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia.

Come già rappresentato nella parte narrativa del presente ricorso l'odierna ricorrente, nella qualità di educatrice supplente di Asilo Nido di Roma Capitale, ha prestato servizio con contratti di lavoro a tempo determinato fin dal 2010, come da attestato di servizio in atti (doc. 6).

E, pertanto, avendo prestato servizio come educatrice supplente fin dal 2010 (doc. 6) necessariamente doveva essere inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale fin dal 2010 altrimenti l'amministrazione resistente non avrebbe potuto assumerla a termine essendo l'inserimento in una graduatoria generale, costituita in base a procedure selettive, e circoscrizionale presupposto necessario ai fini della effettiva prestazione lavorativa in qualità di educatrice supplente di asilo nido (docc. 7 e 9).

L'inserimento della ricorrente in qualità di educatrice supplente è stato in ogni caso dimostrato dal contratto a termine (doc. 8) stipulato con l'amministrazione capitolina a luglio del 2018 e quindi un mese prima della pubblicazione del bando relativo alla procedura *de qua*.

Lascia, pertanto, sgomenti la valutazione della Commissione Esaminatrice che, in aperta violazione dell'art. 3 del bando, non ha attribuito, nella graduatoria finale del 5 luglio 2021, il punteggio di tre punti dovuti all'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, essendo la ricorrente fin dal 2010, anno in cui la ricorrente ha iniziato, lo si ripete, una serie di rapporti di lavoro a termine con Roma Capitale, già necessariamente inserita in apposita graduatoria.

Si ritiene, pertanto, che la Commissione Esaminatrice abbia, in difetto e/o in errore di istruttoria, considerato la ricorrente come non inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, in spregio all'art. 3 del bando, in modo illogico e irragionevole non tenendo, in altri termini, conto del presupposto fattuale e giuridico, logico e deduttivo, che, per aver la ricorrente prestato servizio come educatrice supplente fin dal 2010, necessariamente sarebbe dovuta essere inserita, come di fatto era inserita (doc. 8), in una graduatoria come previsto dal Regolamento Asili Nido allora vigente (doc. 7).

La ricorrente, inoltre, indicava già nella domanda di partecipazione di essere inserita nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale come da provvedimento n° 314 del 11 febbraio 2010, e non si vede come la Commissione abbia ritenuto, se non in difetto e/o errore di istruttoria ed in violazione di legge, che non vi fosse inserita non attribuendole, nella graduatoria definitiva, i 3 punti.

A ciò si precisa che la dichiarazione della ricorrente, di essere inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il personale di educatore di asilo nido supplente, è stata rilasciata, in conformità dell'art. 3 comma 2 del bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e quindi con

valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, potendosi certificare e/o dichiarare, in base all'art. 46 comma 1 lett. i, e/o, in via residuale, in base all'art. 47 comma 3, *“i) l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni”*, tra cui l'inserimento, come richiesto dall'art. 3 del bando, nella graduatoria, già utilizzata da Roma Capitale, constando in un elenco detenuto dall'amministrazione resistente.

Ne consegue che, pertanto, la Commissione Esaminatrice e, per essa, l'amministrazione resistente abbia violato, nella fase di valutazione dei titoli, *rectius* nella fase endo-procedimentale di accertamento d'ufficio delle dichiarazioni presentate dalla ricorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 suddetti, l'art. 43 comma 1 del D.P.R. n° 445 del 2000 nella misura in cui: *“non ha acquisito d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni”* nel caso di specie, la graduatoria già utilizzata da Roma Capitale in cui era inserita la ricorrente, o, in alternativa, *“non ha accettato d'ufficio la dichiarazione sostitutiva prodotta”* dalla ricorrente interessata unitamente alla domanda.

A ciò si aggiunge che la Commissione Esaminatrice e, per essa, l'amministrazione resistente in fase di controllo dei titoli, come dichiarati e certificati dalla ricorrente, tra cui quello dell'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, come espressamente certificato nella domanda, abbia violato, altresì, l'art. 71 commi 2, 3 del D.P.R. 445 del 2000, articolo richiamato dall'art. 3 comma 4 del bando, nella misura in cui, rispettivamente,

- In violazione del comma 2, la Commissione Esaminatrice non risulta aver consultato, in difetto di istruttoria, *“direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero”* non abbia richiesto *“alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”*. Poiché qualora li avesse consultati e richiesto tutte le graduatorie già utilizzate da Roma Capitale, avrebbe dovuto necessariamente reperire una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale in cui era inserita la ricorrente educatrice supplente, lo si ripete, in servizio già fin dal 2010.
- In Violazione del comma 3, rimanendo fermo il punto che la ricorrente ha tempestivamente e legittimamente certificato e dichiarato, contestualmente alla domanda di partecipazione, l'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, poiché, anche nella denegata ipotesi questa dichiarazione della

ricorrente avesse presentato delle irregolarità, come ad esempio un' errata indicazione numerica dei riferimenti della determina dirigenziale di approvazione della graduatoria, la Commissione Esaminatrice, in spregio al comma 3, e quindi in difetto di istruttoria, non avrebbe dato notizia alla ricorrente di tale irregolarità non permettendole di regolarizzare o completare e quindi di sanare l'irregolarità medesima.

A ciò si aggiunge che la Commissione Esaminatrice, da intendersi come responsabile del procedimento *de quo*, in violazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) della L. 241 del 1990, in base al quale il responsabile del procedimento "*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*", una volta appurato che la ricorrente aveva prestato servizio come educatrice supplente dal 2010, avendole, infatti, riconosciuto 2,87500 punti per titoli di servizio prestato e, che quindi come per regolamento dell'Asilo Nido, doveva essere necessariamente inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, **non** ha, in difetto o in errore dell'istruttoria, ed in violazione del suddetto art. 6:

- Accertato l'esistenza di una graduatoria in cui era già inserita la ricorrente,
- Non ha ordinato agli uffici competenti dell'amministrazione capitolina l'esibizione e la produzione di tutte le graduatorie già utilizzate esistenti;
- Non ha chiesto alla ricorrente, nella ipotesi in cui avesse indicato una numerazione errata, incompleta o irregolare, della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria, di poterla rettificare e/o regolarizzare.

Sul punto si precisa, inoltre, che la Commissione Esaminatrice in fase endo-procedimentale non ha mai eccepito l'irregolarità dei riferimenti numerici della graduatoria indicata dalla ricorrente ne l'ha mai notiziata di una presunta irregolarità.

In altri termini, qualora vi fosse stata un'irregolarità nei riferimenti della graduatoria, come dichiarata dalla ricorrente nella domanda, provvedimento n° 314 del 11/02/2010, la Commissione avrebbe dovuto notiziare la ricorrente, in conformità all'art. l'art. 71 commi 2 e 3 del D.P.R. 445 del 2000 e art. 6 comma 1 lett. b) della L. 241 del 1990, in modo da permetterle, contestualmente

all'istanza di riesame, di eventualmente rettificare e/o correggere i suddetti riferimenti.

Mentre la Commissione, in spregio ed in violazione delle anzidette norme, non ha mai notiziato la ricorrente di eventuale irregolarità.

Ma vi è di più.

La Commissione Esaminatrice, infine, non ha neppure motivato, in spregio all'art. 3 della L. 241 del 1990, la mancata attribuzione dei tre punti nella graduatoria finale del 5 luglio 2021, nonostante, la ricorrente nella domanda avesse certificato ex art. 46 D.P.R. 445 del 2000 di essere inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale.

Da ultimo si precisa che, nell'ipotesi in cui la Commissione Esaminatrice avesse ritenuto, per errore o in difetto di istruttoria, non veritiera la dichiarazione della ricorrente, in ordine all'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, e conseguentemente avesse ritenuto che la medesima fosse decaduta dal beneficio contenuto nella dichiarazione, quali i tre punti *de quibus*, si ritiene che a tale conclusione la Commissione sarebbe pervenuta in spregio agli artt. 71, 75 comma 1 del D.P.R. 445 del 2000 come richiamati dall'art. 3 comma 4 del bando poiché corrisponde, invece, al vero il fatto che la ricorrente è inserita in una graduatoria già utilizzata dalla convenuta Roma Capitale (docc. 7 e 8) e, non si vede come, di fronte ad una dichiarazione della ricorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, la resistente, nel presente giudizio, possa provare il contrario.

Si appalesa, concludendo, oltre ad una violazione di legge di tutte le norme su richiamate altresì un eccesso di potere, un difetto e/o errore di istruttoria e/o un errore dei presupposti giuridici e fattuali da parte della Commissione Esaminatrice e per essa dell'amministrazione resistente. Oltre che si appalesa una manifesta illogicità, contraddittorietà irragionevolezza ed ingiustizia dell'agire amministrativo avverso.

* * *

Tutto quanto in tale ricorso esposto, argomentato e dedotto, ed ogni contraria argomentazione contestata e disattesa, la ricorrente, signora **Alessia Barilotti**, *ut supra*, difesa e rappresentata fa

* * *

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via subordinata, considerata la mancata conoscenza della motivazione in base alla quale la Commissione Esaminatrice ha negato l'attribuzione dei tre punti alla ricorrente, piaccia al TAR adito disporre l'acquisizione dei verbali che hanno determinato la mancata attribuzione dei tre punti alla ricorrente nella graduatoria finale.

ISTANZA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di controinteressati già superiore ad uno, occorrendo, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria nelle posizioni da 1969 a 558 compresi.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati, sul sito istituzionale della resistente Roma Capitale secondo le modalità che l'Ecc.mo Tar adito vorrà prescrivere ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a..

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il fumus boni iuris è in re ipsa.

Infatti l'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, a cui consegue l'attribuzione dei 3 punti, illegittimamente omessi dalla Commissione nella graduatoria finale, è stato certificato e dichiarato dalla ricorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000.

Inoltre, laddove la ricorrente non fosse stata inserita in una graduatoria, non avrebbe potuto prestare, come, invece, ha prestato, il servizio di educatrice supplente fin dal 2010. Con la conseguenza logico giuridica che, avendo prestato servizio fin dal 2010 (doc. 6), non può che ritenersi inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale (vedasi art. 31 Regolamento Asili Nido doc. 7). L'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale è in ogni caso dimostrato per *tabulas* (doc. 8).

Si ritiene, pertanto, fondato il diritto della ricorrente ad avere tre punti in più e, conseguentemente a vedersi scalare la graduatoria dalla posizione ora assegnata 1970 a quella di 558 con indubbi vantaggi, come dappresso vedremo.

Quanto al requisito del *periculum in mora* si rappresenta che l'odierna ricorrente, nelle more del presente giudizio, rimarrebbe nella posizione 1970 anziché in quella rivendicata pari a 558 e sarebbe pregiudicata

- sia nella scelta dei contratti a termine assegnandi dall'amministrazione resistente a settembre 2021, avvenendo la scelta dei contratti a termine, in relazione alla loro durata ed ubicazione dell'Asilo Nido, proprio in base alla graduatoria con la conseguenza che chi ha una posizione anteriore ha maggiore scelta sulla durata contrattuale e sulla sede di lavoro, rispetto a chi ha una posizione subalterna, e, soprattutto,
- sia nella possibilità di ottenere, in via immediata, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la convenuta amministrazione capitolina, con la conseguente incidenza negativa e definitiva sulla posizione professionale, sull'anzianità di servizio e con anche la conseguente perdita di tutte le retribuzioni *medio tempore* maturande.

Si evidenzia, infatti, che la procedura selettiva de qua è finalizzata sia alla formazione di una graduatoria per la stipula dei contratti a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e, soprattutto per assunzioni a tempo indeterminato e quindi per la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

La ricorrente, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del bando avendo conseguito nella prova scritta di esame un punteggio pari a 8,8, e quindi superiore a 7, **è risultata idonea**, essendo altresì inserita nell'Allegato B (doc. 3) **ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.**

Tale processo di assunzione a tempo indeterminato e quindi di stabilizzazione avverrà, come precisato dall'art. 5 comma 4 del bando, in base alla graduatoria di cui all'Allegato A. E ne consegue che è evidente il *periculum in mora* poiché la ricorrente, nelle more del presente giudizio, oltre a non poter scegliere in via prioritaria, rispetto alle altre, quale contratto a termine stipulare, si vedrebbe sfumare la possibilità di una pronta stabilizzazione lavorativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, agognata ormai da oltre un decennio, poichè nelle more del giudizio rimarrebbe ferma nella posizione n° 1970 della graduatoria, anziché, risalire fin da subito, grazie al rimedio cautelare, nella posizione 558 con notevole probabilità di essere stabilizzata entro l'anno corrente anziché attendere la stabilizzazione *sine die*.

* * *

Alla luce di quanto fin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe generalizzata, difesa e rappresentata rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo TAR adito, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattese,

In via cautelare:

attesa la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la mancata immediata, assunzione a tempo indeterminato, voglia:

disporre **la sospensione dell'efficacia esecutiva**

Della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1) quale graduatoria finale, come meglio in epigrafe indicata, degli allegati A e B annessi alla suddetta determina (docc. 2 e 3), come meglio in epigrafe indicati e di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi, **nella parte in cui la ricorrente viene, nella graduatoria finale, collocata nella posizione 1970 con punti 11,67500 anziché, come dovuto, nella posizione 558 con punti 17,06900** e, il tutto con ogni conseguente ordine di rettifica a carico della amministrazione resistente del punteggio e della posizione della ricorrente e con ogni conseguente statuizione necessaria anche ai fini della successiva assunzione.

Nel merito:

annullare in via definitiva i provvedimenti tutti impugnati di cui sopra, da intendersi ivi integralmente trascritti e riportati **nella parte in cui la ricorrente, nella graduatoria finale, viene collocata nella posizione 1970 con punti 11,67500 anziché, come dovuto, nella posizione 558 con punti 17,06900** ed annullare tutti gli eventuali atti agli stessi preordinati consequenziali ovvero connessi, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.

Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.

Ai fini ed agli effetti degli artt. 133 co. 3 c.p.c. i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere tutti gli avvisi relativi al presente procedimento alle pec e/o fax come in epigrafe indicati.

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di diritto del lavoro di valore indeterminabile ma che è esente come da dichiarazione sostitutiva di certificazione sul reddito che si allega (doc. 20).

Si deposita in copia conforme all'originale la seguente documentazione:

- 1) Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021;
 - 2) Allegato A, graduatoria finale;
 - 3) Allegato B, elenco idonei;
 - 4) Bando relativo alla Procedura selettiva pubblica *de qua*;
 - 5) Estratto Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 3 agosto 2018;
 - 6) Attestato di servizio Alessia Barilotti;
 - 7) Regolamento Asili Nido, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996;
 - 8) Contratto a termine Barilotti del 2 luglio 2018;
 - 9) Estratto Regolamento approvato dalla Giunta Capitolina il 1 marzo 2019;
 - 10) Domanda di partecipazione della ricorrente alla procedura selettiva pubblica di cui al protocollo GB-2018-71474 in data 30 agosto 2018;
 - 11) Schermata sito istituzionale di Roma Capitale sulle modalità di compilazione della domanda;
 - 12) Estratto Graduatoria Provvisoria del 2018;
 - 13) Estratto esito prova scritta educatori asilo nido;
 - 14) Graduatoria di merito adottata con provvedimento 2247 del 18/12/2020 prot.GB/112380/2020;
 - 15) Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/17/2021 del 12 gennaio 2021 e numero protocollo GB/2948/2021 del 12 gennaio 2021;
 - 16) Determinazione Dirigenziale, numero repertorio GB/656/2021 del 28 aprile 2021 numero protocollo GB/30419/2021 del 28 aprile 2021;
 - 17) Verbali della Commissione Esaminatrice n° 8 del 14 febbraio 2020 e n° 23 del 17 agosto 2020;
 - 18) Avviso di Roma Capitale dell'8 luglio 2021;
 - 19) Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul reddito;
- Roma, 22 luglio 2021

Avv. Michele Mirante

Avv. Stefania Scaramella